SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Martedì, 22 luglio 2014   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2014.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione provinciale di Asti. (14A05645). . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 luglio 2014.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 1° luglio 2011 - 1° luglio 2014, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (14A05708). . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (14A05656). . . . . *Pag.* 2

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'«Associazione culturale IBTG – Scuola Gestalt», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Torino. (14A05657). . . . . *Pag.* 3

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'Istituto «Gestalt Firenze», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma. (14A05658) *Pag.* 4

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva», ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 20. (14A05659). . . . . *Pag.* 5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 13 giugno 2014.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica. (14A05609) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 13 giugno 2014.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana. (14A05610) . . . . *Pag.* 7

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° luglio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda». (14A05612). . . . . . . *Pag.* 8

DECRETO 4 luglio 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti. (14A05652) . . *Pag.* 9

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Supporto - Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (14A05651). . . . . . *Pag.* 10

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tecnopref Soc. coop. in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. (14A05650). . . . . *Pag.* 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 23 giugno 2014.

Consulenti del lavoro-valutazione di idoneità del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Consulenti del lavoro», a norma degli articoli 1, comma 2, lettera c) e 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14). (Delibera n. 14/285). (14A05644) . . . . *Pag.* 12

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DELIBERA 10 giugno 2014.

Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 1279/2014). (14A05649) . . . . *Pag.* 14

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERA 9 luglio 2014.

Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori. (Delibera n. 351). (14A05709) . . . . . *Pag.* 18

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. **3/2014**.

Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014). (14A05676). . . . . *Pag.* 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione della variazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo». (14A05707) . . . . *Pag.* 23

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Ottana Polimeri S.r.l., in Ottana, rilasciata per l'esercizio dell'impianto chimico, ubicato nel comune di Ottana. (14A05648) . . . . *Pag.* 24

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale della «International School of Hout Bay» - Cape Town - Repubblica del Sudafrica. (14A05647) . . . . *Pag.* 24

Ministero dello sviluppo economico

Avviso pubblico di avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica del programma operativo nazionale imprese e competitività 2014/2020. (14A05742) . . . . *Pag.* 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Banca d'Italia

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche - 4° aggiornamento del 17 giugno 2014 *(14A05453)*

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche - 5° aggiornamento del 24 giugno 2014 *(14A05454)*
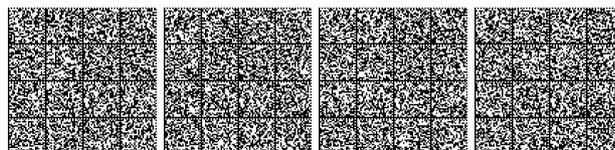
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2014.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione provinciale di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 novembre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio provinciale di Asti e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del dott. Alberto Ardia;

Visto l'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Considerato che il dott. Alberto Ardia ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la gestione della amministrazione provinciale di Asti, in sostituzione del dott. Alberto Ardia, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 23 novembre 2012, il consiglio provinciale di Asti è stato sciolto, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Alberto Ardia.

In data 19 maggio 2014, il dott. Ardia ha rassegnato le dimissioni dall'incarico commissariale.

Nell'ipotesi in cui la provincia sia commissariata, l'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto, tra l'altro, che il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, resta in carica a titolo gratuito per lo svolgimento dei compiti di cui allo stesso comma 82, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia, eletto ai sensi dei conuni da 58 a 78 del menzionato art. 1.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Alberto Ardia, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione per assicurare lo svolgimento delle predette attività.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso l'amministrazione provinciale di Asti, del dottor Alberto Ardia con il dottor Alfredo Nappi.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05645

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2014.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 1° luglio 2011 - 1° luglio 2014, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo Unico) ove si determinano le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari;
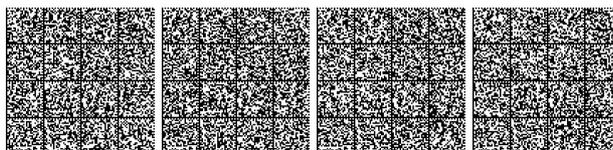
Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 3 del citato Testo Unico ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013 (decreto cornice per l'anno finanziario 2014), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo Unico, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la propria disposizione n. 50031 del 23 giugno 2014, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 0683671/14 del 4 luglio 2014 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52 comma 1 del menzionato Testo Unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato,

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 1 del Testo Unico citato nelle premesse, si accerta che in data 1° luglio 2014 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 393.000.000,00 di Buoni del Tesoro Poliennali 1° luglio 2011 – 1° luglio 2014 - codice titolo IT0004750409 - in circolazione per euro 13.890.187.000,00.

2. In data 1° luglio 2014, giorno fissato per il regolamento dell'operazione, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale del titolo di cui al comma 1 del presente decreto per l'importo a valere sulle disponibilità del Fondo. Al capitolo di spesa corrispondente è apportata la conseguente modifica.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il dirigente generale: CANNATA

14A05708

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale l'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Milano da Corso S. Gottardo, 5 a Via Illirico, 18;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica» abilitato con decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Corso S. Gottardo, 5 a Via Illirico, 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05656

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'«Associazione culturale IBTG – Scuola Gestalt», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Torino.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2002 con il quale l'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Torino, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Firenze;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Torino da Via Andrea Doria, 27 a Via Ottavio Revel, 6;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;
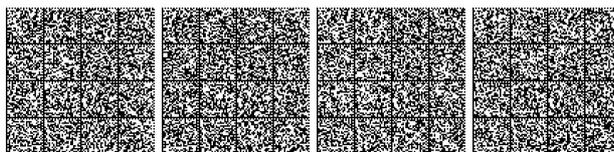
Decreta:

Art. 1.

L'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» abilitata con decreto in data 29 gennaio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Andrea Doria, 27 a Via Ottavio Revel, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05657

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione all'Istituto «Gestalt Firenze», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'Istituto «Gestalt Firenze» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi iscritti nella sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Livorno;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Firenze;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da Via Costabella, 21 a Piazzale delle Medaglie d'oro, 20 – int. 21 A – sc. B;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Gestalt Firenze» abilitato con decreto in data 7 dicembre 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Costabella, 21 a Piazzale delle Medaglie d'oro, 20 – int. 21 A – sc. B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05658

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva», ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 20.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 con il quale la «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Casalnuovo di Napoli (NA), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» abilitata con decreto in data 2 agosto 2012 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Casalnuovo di Napoli (NA) - Via Pigna, 12 - un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05659

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 giugno 2014.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 5 dicembre 2013, n. 88;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2014/Area III^ Ter, in data 28 gennaio 2014, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 15 maggio 2014, n. 22985;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto al 31 agosto 2014 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l'anno 2013;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2758

14A05609
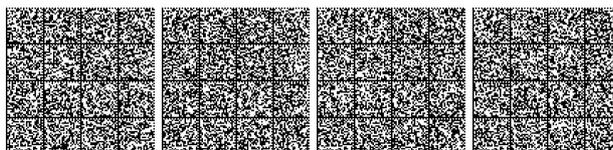
DECRETO 13 giugno 2014.

Limitazioni all'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta municipale di Favignana in data 20 febbraio 2014, n. 43, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 2013/008092/Circ.Traff./Area 3ª, in data 27 febbraio 2014, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 15 maggio 2014, n. 22983;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi dell'afflusso e della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° agosto 2014 al 31 agosto 2014 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU (ex *ICI)* e TARES del comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;

g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;

k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;

l) autoambulanze e carri funebri;

m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.
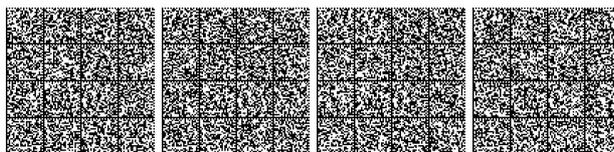
Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2759

14A05610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
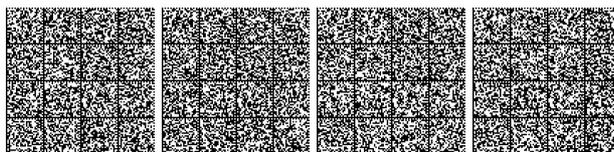
Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 240 della Commissione dell'11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 66 del 12 marzo 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli e cereali non trasformati > individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 1° luglio 2011, al Consorzio di Tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, con sede in Potenza, Contrada Piano Incoronata snc, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 1° luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A05612

DECRETO 4 luglio 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 27 gennaio 2012 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dell'Asti e conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Asti;

Vista l'istanza presentata il 10 dicembre 2013 dal Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede legale in Asti (AT), Piazza Roma n. 10, intesa ad ottenere la modifica dello Statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 9 giugno 2014 al n. 3145 serie 1 T, recante il numero di repertorio 132.769 ed il numero di raccolta 17.481, con atto a firma del Notaio Stefano Bertone;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti registrato il 9 giugno 2014 al n. 3145 serie 1 T, recante il numero di repertorio 132.769 ed il numero di raccolta 17.481, con atto a firma del Notaio Stefano Bertone.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A05652

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Supporto - Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 novembre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 28 novembre 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Supporto - Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 9 agosto 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Supporto - Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 06469490012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti, nato a Torino il 28 febbraio 1955, e ivi domiciliato in via Ottavio Revel, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05651

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tecnopref Soc. coop. in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante 5 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Tecnopref Soc. Coop. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 11 aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnopref Soc. Coop. in liquidazione», con sede in Ancona (codice fiscale 02511990422) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giancarlo Corsi, nato a Milano il 29 maggio 1969, e domiciliato in Ancona, via Calatafimi, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05650
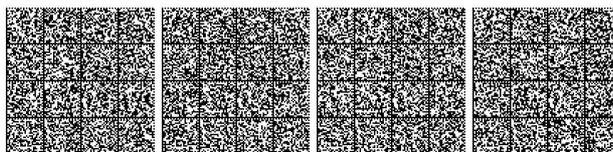
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 23 giugno 2014.

Consulenti del lavoro-valutazione di idoneità del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Consulenti del lavoro», a norma degli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 2-*bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14). (Delibera n. 14/285).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Consigliere Salvatore Vecchione,

Premesso:

che, con nota del 10 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneità da parte della Commissione, un testo di «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei consulenti del lavoro»;

che la Commissione, in data 12 marzo 2014, provvedeva a trasmettere il predetto Codice alle Associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 30 giorni;

che, decorso il termine di 30 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori;

che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del Codice presentato;

che, nella seduta del 9 giugno 2014, la Commissione formulava alcune osservazioni in ordine agli articoli 2, 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione presentato;

che, in data 11 giugno 2014, veniva inviata una nota al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con i rilievi indicati dalla Commissione e con relativo invito a pronunciarsi sugli stessi, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 13 giugno 2014, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro inviava una nota con la quale, recependo, sostanzialmente, tutti i rilievi evidenziati dalla Commissione, produceva un nuovo testo riformulato;

Considerato:

che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale;

che la Commissione considera l'attività svolta dai consulenti del lavoro, strettamente strumentale al diritto, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale e che, pertanto, debba essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-*bis* della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

che il comma 1 dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso di astensioni collettive dei professionisti, del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati»;

che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, e, devono, altresì, «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1»;

che il «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai consulenti del lavoro» contiene:

l'indicazione di un preavviso di «almeno quindici giorni» per le astensioni dei consulenti del lavoro, nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 1, comma 2);

la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. «effetto annuncio» (art. 1, comma 2);

la determinazione della durata massima del periodo di astensione (art. 2, comma 8);

la previsione di un intervallo di tempo (15 giorni) tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 9);

gli effetti dell'astensione (art. 3);

l'individuazione analitica dei servizi minimi essenziali da garantire durante l'astensione (art. 4);

che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dei consulenti del lavoro, si può ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

Valuta idoneo:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Consulenti del lavoro», in tutte le sue parti;

Dispone

la comunicazione della presente delibera al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Commissario Straordinario INPS e a Presidente dell'INAIL, nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone, inoltre, la pubblicazione del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai consulenti del lavoro» e della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione.

Roma, 23 giugno 2014

Il presidente: ALESSE

Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai consulenti del lavoro, adottato in data 13 giugno 2014 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività dei consulenti del lavoro con particolare riferimento a quelle che hanno carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

Art. 2.

Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nonché dalle organizzazioni di riferimento della categoria di concerto con il Consiglio Nazionale.

La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia Regionale delle entrate, alle Direzioni Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali INPS ed INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero interessato, agli organismi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi sono trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati.

L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato.

Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione.

L'astensione non può superare otto giorni consecutivi lavorativi.

Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.

Art. 3.

Effetti dell'astensione

1. L'astensione può riguardare tutte le attività obbligatorie dei consulenti del lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4 che segue, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del Libro Unico del Lavoro, la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, delle denunce previdenziali mensili, delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e la cura degli ulteriori adempimenti connessi al rapporto di lavoro, l'attività derivante dagli obblighi assunti in qualità di C.T.U. o C.T.P.; nonché tutti gli adempimenti telematici di carattere fiscale (deleghe di pagamento, assistenza su preavvisi di irregolarità, etc.) e previdenziali (domande di ammortizzatori sociali, richieste di rateazione, etc.) che non risultano in scadenza nel periodo di sospensione.

L'adesione alla astensione che riguarda attività in scadenza nel periodo di astensione, e che vengono definitivamente omesse, non esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da parte degli Enti competenti e dei soggetti per conto dei quali sono effettuati gli adempimenti.

Viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 che segue, durante l'astensione possono essere definitivamente omesse quelle attività non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati.

2. Nell'ambito delle procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro nelle quali sia stata conferita delega al professionista la mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento, deve essere alternativamente:

a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare del mandato - all'inizio della seduta della commissione;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello stesso procedimento.

3. L'astensione riguarda anche l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, l'attività di intermediazione fiscale in generale, l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; nonché tutti gli adempimenti telematici e fiscali che non risultano in scadenza nel periodo di sospensione.

L'adesione alla astensione che riguarda attività in scadenza nel periodo di astensione, e che vengono definitivamente omesse, non esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da parte degli Enti competenti e dei soggetti per conto dei quali sono effettuati gli adempimenti.
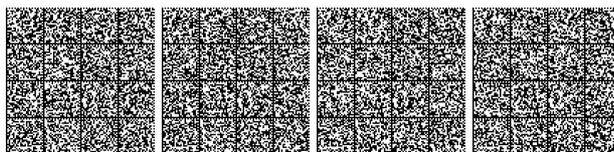
4. Nel processo tributario la mancata comparizione del consulente del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai dottori commercialisti ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento.

5. Nel rispetto delle modalità sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione sì applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte.

6. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati alla convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione.

7. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili

Sono escluse dall'astensione le prestazioni indispensabili riguardanti:

la presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla gestione dei rapporto di lavoro (dichiarazione dei sostituti di imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione del premio INAIL, etc..);

la presentazione denunce contributive mensili;

La compilazione del libro unico del lavoro mensile;

Le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego dei lavoratori.

Art. 5.

Controllo deontologico

I. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-*bis* e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarità della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione.

I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

14A05644

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 10 giugno 2014.

Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 1279/2014).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 10 giugno 2014, composto come da verbale in pari data;

Visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 545;

Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Delibera

di approvare il seguente regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Sezione I

VIGILANZA SUI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 1.

Disposizione generale

1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre le ispezioni affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti.

2. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sull'attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

3. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria.

Sezione II

RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 2.

Disposizione generale

I giudici tributari possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, del presente Regolamento, nonché, per quanto non contemplato dal predetto decreto legislativo n. 545 e dal presente Regolamento, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Art. 3.

Illeciti disciplinari

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio rispettando la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. Il giudice tributario che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio è sottoposto a procedimento disciplinare.

3. Costituiscono illeciti disciplinari:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui ai commi precedenti, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito dell'ufficio di appartenenza;

e) l'ingiustificata, indebita e rilevante interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione, da parte del giudice tributario, delle interferenze di cui alla lett. *e)*;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) la ripetuta emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge o in altre considerazioni di tenore palesemente apodittico, senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti;

j) la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

k) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

l) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

m) il reiterato ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, protrattosi oltre il termine fissato in sede di sollecito;

n) per il Presidente del collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

o) il sottrarsi in modo non occasionale ed in assenza di giustificazioni veridiche all'attività di servizio, al di fuori dei casi legittimanti la procedura di decadenza;

p) la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, ma non ancora resi pubblici;

q) rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste su affari in corso di trattazione, ovvero trattati e definiti;

r) l'adozione ripetuta di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

s) il mancato esercizio, da parte del Presidente di Commissione, dei doveri di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento delle attività dell'ufficio;

t) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da giudici dell'ufficio, della sezione o del collegio;

u) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del Presidente di sezione, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza, a lui nota, di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento dei giudici tributari, in cui versa un giudice del suo ufficio;

v) la mancata collaborazione, da parte del Presidente di Commissione, del Presidente di sezione o del Presidente del collegio, con il Consiglio di presidenza, anche nella sua articolazione in commissioni, in relazione ai compiti richiestigli in ragione dell'incarico ricoperto, nonostante il sollecito rivoltogli;

z) ogni altro comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, che leda l'immagine della giurisdizione tributaria.

Art. 4.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai giudici tributari all'esito del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, sono:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la sospensione dalle funzioni;

d) la rimozione dall'incarico.

Art. 5.

Ammonimento

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per trasgressioni giudicate lievi.

Art. 6.

Censura

La sanzione della censura viene irrogata:

a) per il mancato deposito di una decisione dopo un primo sollecito;

b) per recidiva in lievi trasgressioni dopo che è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento.

Art. 7.

Sospensione dalle funzioni

La sanzione della sospensione dalle funzioni, da tre a sei mesi, con perdita del compenso fisso, viene irrogata:

a) per omesso o tardivo deposito di più di tre decisioni in un anno dalla prima, dopo la avvenuta scadenza del termine fissato per iscritto dal Presidente della Commissione, a seguito della inosservanza del termine di deposito di giorni sessanta;

b) per la omissione, da parte del Presidente di sezione, della convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo;

c) per la mancata fissazione per più di tre volte, da parte del Presidente di Commissione, dell'ulteriore termine per il deposito delle sentenze nei confronti dei giudici che non abbiano osservato il termine di deposito di giorni sessanta;

d) per contegno scorretto nell'ambito della sezione, verso il collegio giudicante o verso il pubblico;

e) per inosservanza non lieve degli altri doveri dell'incarico da parte del giudice tributario, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8.

Rimozione dall'incarico

1. La sanzione della rimozione dall'incarico è irrogata nei casi di recidiva in trasgressioni punibili con la sospensione dalle funzioni.

2. Il giudice tributario rimosso dall'incarico non può essere nuovamente nominato.

Sezione III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 9.

Promuovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.

3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente il Consiglio di presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.

6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale, il Consiglio di presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.

7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato, e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.

8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere.

9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.

Art. 10.

Decisione disciplinare

1. Il Consiglio di presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.

2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.

3. Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del provvedimento di cui al successivo art. 17.

Art. 11.

Termini dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante.

2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art. 9, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini.

3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni.
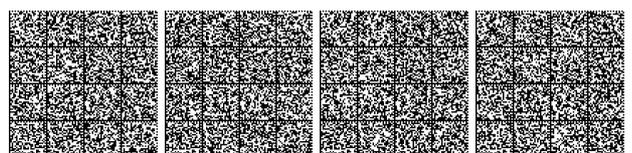
4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il giudice è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o è cessata la misura cautelare;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) se, nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *g)* e *h)*, all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

Art. 12.

Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 11, comma 5, del presente Regolamento.

2. La sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale ha particolare rilevanza ai fini disciplinari e viene valutata unitamente ad atti processuali acquisiti.

Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

Art. 13.

Sospensione facoltativa

1 Il Consiglio di presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque giorni, può disporne la sospensione provvisoria dall'incarico e dal compenso fisso del giudice tributario, anche prima dell'eventuale inizio del procedimento disciplinare ex art. 11, comma 2, del presente Regolamento, quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

2. La sospensione dall'incarico conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di presidenza.

Art. 14.

Sospensione obbligatoria

1. Il giudice tributario è sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso fisso quando:

a) nei suoi confronti è emessa ordinanza cautelare custodiale o interdittiva;

b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei reati di cui alla presente lettera;

c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

d) è condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*;

e) è condannato con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) nei suoi confronti è applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione o di sicurezza, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

Art. 15.

Esonero temporaneo dall'esercizio delle funzioni

1. Il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319 qua-

ter (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, è temporaneamente esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso.
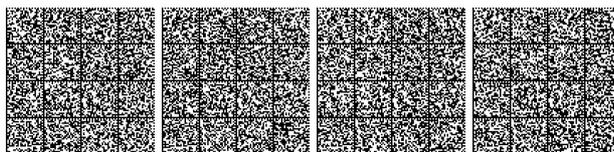
2. Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine l'esonero è dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di presidenza.

Art. 16.

Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso

1. Ai fini del termine complessivo di anni cinque si sommano i periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento.

2. Quando l'incolpato è condannato alla sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa e di esonero, eventualmente già decorsi.

3. Quando l'incolpato è con decisione definitiva assolto o condannato a sanzione diversa dalla rimozione cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare.

Art. 17.

Applicazione di sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Revisione del provvedimento disciplinare

In ogni tempo può essere richiesta dall'interessato o dai suoi eredi che ne abbiano interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Art. 19.

Estinzione del procedimento disciplinare

1. La cessazione dall'incarico di componente di commissione tributaria per decesso o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.

2. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza può respingerle, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dell'incarico.

Art. 20.

Disposizioni finali

Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2014

Il presidente: CAVALLARO

14A05649

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 9 luglio 2014.

Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori. (Delibera n. 351).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Rilevato che in data odierna, 9 luglio 2014, diversi organi di informazione hanno diffuso la notizia relativa ad un'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di un fotografo accusato di aver compiuto reati di natura sessuale ai danni di minorenni, approfittando della sua attività professionale; rilevato che l'ordinanza contiene le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito delle predette indagini, contenenti anche le conversazioni tra l'indagato e le vittime;

Rilevato che, in particolare, il quotidiano Il Tempo ha pubblicato anche ampi stralci delle citate trascrizioni contenenti numerosi particolari relativi agli atti compiuti dall'indagato con le minori;

Rilevato che altri organi di informazione, sempre in data odierna, hanno diffuso altri particolari sulla vicenda, fornendo ulteriori notizie sugli ambienti e sulle scuole frequentate dalle vittime;

Considerato che l'insieme delle informazioni che vengono progressivamente fornite dai mezzi di comunicazione, tradizionali e on line, unitamente ai dati già pubblicati, rendono via via più agevole l'identificazione delle vittime;

Visto l'art. 114, comma 6, c.p.p. che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (*cfr.* anche art. 13 del D.P.R n. 448/1988);

Visto l'art. 734-*bis* che sanziona penalmente la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale;

Visto l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Visto l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il quale - anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso - considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

Rilevato che in presenza di un fatto di interesse pubblico - quale risulta essere quello alla base della vicenda - il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è dunque tenuto a rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti;

Considerato che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando di diffondere informazioni idonee, anche indirettamente, ad identificare le vittime e che potrebbero incidere gravemente sulla loro dignità;

Considerato che, sempre in base alle predette disposizioni, tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali princìpi sono stati più volte richiamati dall'Autorità (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 e 16 settembre 2010, rispettivamente in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1090071, 1091956, 1536583, 1557470, 1753383), che ha ricordato come, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile;

Considerata la gravità della vicenda e l'urgenza di fornire adeguata tutela alle minori coinvolte che rischiano di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni che ne consentano l'identificazione;

Rilevato, inoltre, che l'articolo pubblicato in data odierna da Il Tempo contiene ampie citazioni, virgolettate, dell'ordinanza di custodia cautelare le quali possono configurare altresì una violazione degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale;

Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. *d)* e 143, comma 1, lett. *c)* del Codice);

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso;

Rilevato che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento nei confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a., si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice;

Considerato che il Garante ha il compito altresì di prescrivere, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. *c)* e 143, comma 1, lett. *b)* del Codice);

Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico - fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale - di conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle minori, vittime della vicenda medesima, e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico;

Considerato che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice;

Ritenuto di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. *d)* e 143, comma 1, lett. *c)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dispone in via d'urgenza, nei confronti di Società Editrice

Il Tempo S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso; in caso di inosservanza di tale divieto si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice;

b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. *c)* e 143, comma 1, lett. *b)* del Codice in materia di protezione dei dati personali e fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle minori, vittime della vicenda medesima e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico; in caso di inosservanza di tali prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice;

c) dispone l'invio del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 9 luglio 2014

Il presidente: SORO

Il relatore: BIANCHI CLERICI

Il segretario generale: BUSIA

14A05709

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 marzo 2014, n. **3/2014**.

Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT (art. 1, comma 2, legge n. 196 del 2009)

1. INTRODUZIONE.

La presente circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilità per il 2014, ad integrazione di quanto già precisato, con riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di stabilità, all'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama altresì alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, che continuano a trovare applicazione.

2. LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITI RETRIBUTIVI.

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l'art. 23-*ter*, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti economici, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per l'anno

2014, questo trattamento è pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014.

In attuazione di quanto previsto dal citato art. 23-*ter*, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza.

Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012.

3. LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014.

3.1. *L'ambito di applicazione.*

L'art. 1, comma 471, della legge di stabilità per il 2014 interviene sull'ambito di applicazione dell'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, precisandolo. La disposizione chiarisce che il limite retributivo ivi previsto si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti «comunque denominati», in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rispetto alla formulazione del citato art. 23-*ter*, dunque, viene chiarito che il limite riguarda anche il personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle amministrazioni diverse da quelle statali.

Il successivo comma 472 dello stesso art. 1 della legge di stabilità per il 2014 chiarisce che sono soggetti al suddetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, l'art. 1, comma 475, della legge di stabilità per il 2014 prevede che le regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, adeguino i propri ordinamenti alle nuove norme entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, quindi entro il 1° luglio 2014. Nelle more del suddetto adeguamento, alle amministrazioni regionali continua ad applicarsi la disciplina generale dei limiti retributivi in virtù della loro inclusione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al quale fa riferimento il suddetto art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'estensione dell'ambito di applicazione riguarda l'intero art. 23-*ter* del citato decreto-legge e, quindi, anche la normativa limitativa dei trattamenti nel caso di incarichi per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso ministeri, enti pubblici nazionali e autorità amministrative indipendenti, contenuta nel comma 2 dell'articolo in questione.

Rimane fermo quanto specificamente previsto all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 per i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti ivi menzionate, salva l'applicazione anche nei confronti di questi soggetti del tetto e del vincolo posto dal comma 2 del citato art. 23-*ter*.

Fermo restando quanto precisato nel paragrafo 3.3 della presente circolare in relazione alle amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT, per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-*bis* del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Per tutte le altre società partecipate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, si segnala alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di esercitare i propri poteri di azionista in modo da estendere alle suddette società gli stessi princìpi.

3.2. *Le prestazioni occasionali.*

L'art. 1, comma 473, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali». È bene ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza, ove lo stesso organismo o amministrazione eroghi allo stesso soggetto, nello stesso anno solare, compensi per rapporti di durata complessivamente superiore a trenta giorni, ovvero compensi superiori a 5.000 euro, i relativi importi sono computati ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina.

3.3. *I redditi pensionistici.*

Per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, l'art. 1, comma 489, della legge di stabilità per il 2014 prevede, ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, la concorrenza di tali trattamenti con i trattamenti economici onnicomprensivi erogati dalle amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Poiché questo elenco è più ampio di quello di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione è più esteso di quello del primo comma del citato art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 e dei commi 471 e 472 precedentemente esaminati. Si segnala, in particolare, che vi rientrano anche soggetti ai quali, ad

altri fini, l'ordinamento giuridico attribuisce natura privata, come alcuni di quelli che, nel suddetto elenco ISTAT, sono inclusi tra gli enti produttori di servizi economici, tra gli enti a struttura associativa e tra le altre amministrazioni locali.

Per gli organi costituzionali, la legge prevede che essi applichino i princìpi di cui al citato comma 489 nel rispetto dei propri ordinamenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche devono intendersi tutte le pensioni erogate nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le forme di previdenza complementare e integrativa; nella definizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive. Per trattamento economico onnicomprensivo, che si cumula con il trattamento pensionistico, devono intendersi gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti a carico di uno o più organismi o amministrazioni comprese nel suddetto elenco ISTAT.

Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza per i trattamenti economici, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno, sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi (secondo quanto indicato nella circolare n. 8 del 2012), e secondo il criterio della cassa per i trattamenti pensionistici.

Come già precisato nella circolare n. 8 del 2012, la retribuzione di risultato per il personale dirigenziale ed altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente, seguono il criterio della cassa. Per esempio, sono assoggettati al regime limitativo dell'anno 2014 i trattamenti retributivi di risultato erogati nell'anno stesso pur se riferiti all'attività svolta nell'anno 2013. Per l'anno in corso, quindi, tali trattamenti si cumulano con i trattamenti di competenza del medesimo anno ai fini del raggiungimento del tetto.

Qualora concorrano trattamenti pensionistici e altri trattamenti economici, nel caso di superamento del limite, la riduzione dovrà essere operata dall'amministrazione che eroga il trattamento economico e non da quella che gestisce il trattamento previdenziale. In presenza di una pluralità di incarichi e connessi trattamenti economici, che si cumulano al trattamento pensionistico, l'amministrazione che assume o che conferisce l'incarico prevalente in termini economici dovrà agire come soggetto di coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte, operare la riduzione e curare le necessarie comunicazioni alle altre amministrazioni coinvolte, anche ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni.

A tal fine, all'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, ciascuna amministrazione avrà cura di far sottoscrivere all'interessato una dichiarazione che indichi l'eventuale trattamento pensionistico in godimento, al netto dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, specificandone l'importo annuo e il tipo, nonché gli altri trattamenti economici in godimento, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina in esame. Sulla base della suddetta dichiarazione, ove riscontri il superamento del limite, l'amministrazione procederà come sopra indicato o segnalerà il superamento all'amministrazione che assume o che conferisce l'incarico prevalente in termini economici. In assenza di tale dichiarazione, l'incarico non potrà essere perfezionato. Per gli incarichi eventualmente già conferiti o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), la suddetta dichiarazione sarà raccolta dall'amministrazione con immediatezza.

Se il trattamento pensionistico interviene in costanza di rapporto al quale si riferisce il trattamento economico, l'interessato dovrà comunicarlo tempestivamente all'amministrazione. A tale scopo, la suddetta dichiarazione, sottoscritta all'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, dovrà contenere un impegno in tal senso.

Allo scopo di garantire il rispetto del limite previsto dalla normativa, l'amministrazione avrà cura di operare verifiche con gli enti previdenziali sulle dichiarazioni ricevute dagli interessati, in percentuale congrua rispetto al numero di soggetti ai quali eroga trattamenti economici. Le verifiche riguarderanno sia i soggetti che hanno dichiarato di avere trattamenti pensionistici, sia i soggetti che non lo hanno dichiarato. Allo stesso scopo, l'amministrazione potrà verificare la corrispondenza dei dati relativi agli eventuali ulteriori incarichi del soggetto beneficiario con quelli pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni che li hanno conferiti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e prendere contatto con il Dipartimento della funzione pubblica per eventuali riscontri con le informazioni contenute nella banca dati PERlaPA mediante i dati identificativi dei soggetti interessati.

3.4. *Il versamento delle somme non corrisposte.*

Pare opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 474, della legge di stabilità per il 2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dovranno versare annualmente le somme rivenienti dall'applicazione dell'art. 1, commi 472 e 473, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le altre amministrazioni, non tenute al versamento obbligatorio al Fondo, potranno acquisire le somme per migliorare i saldi dei propri bilanci, secondo quanto stabilito dalla stessa legge di stabilità.

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI RILEVANTI IN MATERIA DI TRATTAMENTI ECONOMICI.

L'intervento normativo contenuto nella legge di stabilità per il 2014 si pone in linea di continuità con precedenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico. Tra queste rientrano, in particolare, quelle prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3, commi 44 e seguenti), dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 1) e dal già citato decreto-legge n. 201 del 2011 (articoli 23-*bis* e 23-*ter*).
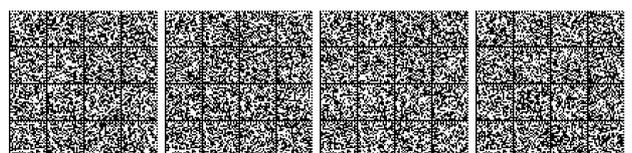
A tali interventi si aggiunge il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, con il quale è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure limitative di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 9). Tali norme riguardano, in particolare, la c.d. cristallizzazione dei trattamenti economici (art. 9, commi 1 e 2, nella parte vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012), nonché i fondi per il trattamento accessorio (art. 9, comma 2-*bis*), il blocco dei rinnovi contrattuali per gli aspetti economici, il blocco degli automatismi retributivi e della progressione automatica degli stipendi, la valenza a fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera (art. 9, comma 21). Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, infine, sono state introdotte limitazioni, a valere anche per il 2014, agli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 1, lettera *d)*. Sulla disciplina dell'indennità è altresì intervenuta la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 452), ponendo ulteriori vincoli per il triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di trattamento pensionistico, interessati dall'art. 1, comma 489, della legge di stabilità, è utile ricordare le preclusioni al conferimento di incarichi nei confronti di soggetti collocati in quiescenza o dimissionari, derivanti dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infine, come ricordato nel paragrafo 3.1, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui al citato art. 23-*bis* del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Roma, 18 marzo 2014

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1227

14A05676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione della variazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo».

Estratto determinazione V&A n. 1386 del 2 luglio 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale EPIDUO.

Numero di procedura: SE/H/XXXX/WS/058 (SE/H/0664/001/WS/031).

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale EPIDUO, nelle forme e confezioni sottoelencate:

038261018 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Tubo di Plastica da 2 g

038261020 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Tubo di Plastica da 30 g

038261032 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Tubo di Plastica da 45 g

038261044 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Tubo di Plastica da 60 g

038261057 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Tubo di Plastica da 90 g

038261069 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Tubo di Plastica da 15 g

038261071 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Contenitore Multidose con Pompa a Tenuta D'Aria da 15 g

038261083 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Contenitore Multidose con Pompa a Tenuta D'Aria da 30 g

038261095 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Contenitore Multidose con Pompa a Tenuta D'Aria da 45 g

038261107 - "0,1%/2,5% Gel" 1 Contenitore Multidose con Pompa a Tenuta D'Aria da 60 g

È autorizzata inoltre la modifica degli stampati in linea con il QRD template.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via dell'Annunciata, 21 - CAP 20121, Italia, Codice Fiscale 01539990349.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A05707

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Ottana Polimeri S.r.l., in Ottana, rilasciata per l'esercizio dell'impianto chimico, ubicato nel comune di Ottana.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorto e del mare prot. DEC - MIN - 0000181 - del 3 luglio 2014, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società Ottana Polimeri S.r.l., identificata dal codice fiscale 00447940776, con sede legale in Zona Industriale Strada Provinciale 17, Km. 18 – 08020 Ottana (NU), per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel Comune di Ottana (NU), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tuteta del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aiaminambiente.it

14A05648

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale della «International School of Hout Bay» - Cape Town - Repubblica del Sudafrica.

Con decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del 30 giugno 2014, è stata disposta l'iscrizione del «International School of Hout Bay» - Cape Town-Repubblica del Sudafrica, nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n.738 sulle istituzioni scolastiche associate all'IBO.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

14A05647

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico di avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica del programma operativo nazionale imprese e competitività 2014/2020.

L'Amministrazione del Ministero dello sviluppo economico, con sede in Roma (RM) Via Giorgione n. 2/b, comunica l'avvio, ai sensi degli articoli 13, comma 5 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del:

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014/2020

La proposta di piano/programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;

Autorità procedente: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Via Giorgione n. 2/b – 00147 Roma.

La documentazione depositata è consultabile sui siti web del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

Si richiede, inoltre, che i pareri vengano trasmessi al Ministero dello sviluppo economico – DGIAI all'indirizzo: dps.iai.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it

14A05742

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-168) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
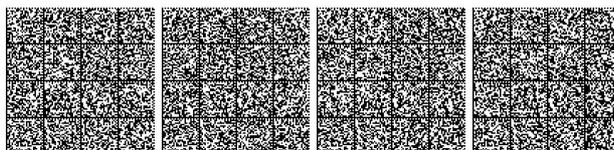
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.